

gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, compresi quelli relativi:

- ai lavoratori indicati all'articolo 78, comma 23, della legge n. 388/2000 che hanno effettuato lavori di sottosuolo in miniere, cave o torbiere ed hanno cessato la loro prestazione lavorativa a seguito della chiusura definitiva di tali attività, senza poter raggiungere il diritto a conseguire i benefici di cui all'articolo 18 della legge n. 153/1969;
- il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, di cui al D.Lgs. n. 195/1995;
- il personale dei vigili del fuoco nonché dei rispettivi dirigenti, di cui alla legge n. 1570/1941;
- i lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS, ai sensi dell'articolo 43 della legge n. 488/1999 dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato Spa.

Comma 19.

Modifica l'articolo 1 del D.Lgs. n. 42/2006 in materia di totalizzazione, prevedendo la facoltà, per i soggetti interessati, di cumulare, ai fini del conseguimento di un'unica pensione, i periodi assicurativi non coincidenti di qualsiasi durata a fronte del limite minimo di 3 anni attualmente previsto.

Comma 21.

A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è previsto un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

L'ammontare della misura del contributo è determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge n. 335/1995, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria.

La tabella A, allegata al decreto, fa riferimento ai pensionati e ai lavoratori dell'ex Fondo trasporti, ex Fondo elettrici, ex Fondo telefonici, ex Inpdai e del Fondo volo, si fissa il contributo di solidarietà per i vari fondi, in ragione del periodo di iscrizione al 31 dicembre 1995, nei seguenti termini:

- per i pensionati, lo 0,3% da 5 a 15 anni, lo 0,6% da 15 a 15 anni e l'1% per oltre i 25 anni;
- per i lavoratori, lo 0,5% per qualunque periodo di iscrizione.

Sono escluse dal contributo di solidarietà le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità.

Comma 22.

Dispone, a partire dal 1° gennaio 2012, l'aumento delle aliquote contributive pensionistiche, di finanziamento e di computo, delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS a partire dall'anno 2012, nella misura di 1,3 punti percentuali.

Comma 23.

Prevede, a partire dal 1° gennaio 2012, la rideterminazione delle aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS.

Comma 25.

Per il biennio 2012 e 2013 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, nella misura del 100 per cento, è limitata ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Comma 26.

Estende ai professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995, a decorrere dal 1° gennaio 2012, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, le tutele in materia di malattia e maternità previste all'articolo 1, comma 788 della legge n. 296/2006.

Comma 31-bis.

Modifica l'articolo 18, comma 22-bis, del D.L. n. 98/2011, al fine di prevedere l'incremento del contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici più elevati, fissandolo al 15% per la parte eccedente i 200.000 euro.

Pertanto il contributo di solidarietà è rideterminato nel modo seguente:

- 5% per gli importi da 90.000 a 150.000 euro;
- 10% per gli importi da 150.000 a 200.000 euro;
- 15% per gli importi oltre i 200.000 euro.

Art. 44. Disposizioni in materia di appalti pubblici**Comma 2.**

Abroga le disposizioni di cui all'articolo 81, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, relative all'esclusione del costo del lavoro dal ribasso offerto nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Comma 5.

Abroga l'art. 12 della legge n. 180/2011 "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese" riportando alla soglia di 100.000 euro il massimo importo per cui è possibile procedere all'aggiudicazione dei servizi di progettazione con il criterio della procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara.

Comma 6.

Estende ad ulteriori ipotesi previste dall'art. 140 del Codice dei contratti pubblici, la possibilità di procedere all'affidamento di contratto mediante scorrimento della graduatoria formatasi in esito della gara originaria, evitando di bandire una nuova gara.

- Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 dicembre 2011 "Modifica del saggio di interesse legale" (G.U. n. 291 del 15 dicembre 2011)

Art. 1.

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata al 2,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2012.

- Legge 12 novembre 2011, n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)" (G.U. n. 265 del 14 novembre 2011 -Suppl. ordinario n. 234).

Art. 2. Gestioni previdenziali

Comma 1.

Stabilisce che l'adeguamento, per l'anno 2012, dei trasferimenti all'INPS dovuti dallo Stato, ai sensi dell'art. 37, comma 3, lett.c) della legge n. 88/1989 e successive modificazioni, e dell'art. 59, comma 34, della legge n. 449/1997, e successive modificazioni, viene fissato rispettivamente in:

- 1) 668,02 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS;
- 2) 165,06 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ad integrazione dei trattamenti del precedente capoverso, delle gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali.

Conseguentemente, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati, per l'anno 2012, in 19.224,21 milioni di euro per le gestioni indicate al precedente punto 1) e in 4.750,34 milioni di euro per le gestioni di cui al precedente punto 2).

Comma 2.

I suddetti complessivi importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'art. 14 della legge n. 241/1990, e successive modificazioni, al netto, per quanto riguarda la somma di cui al precedente punto 1), di 741,30 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,88 milioni di euro e di 66,90 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

Comma 3.

Prevede l'utilizzo di specifiche risorse ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 538 milioni di euro per il 2010. In allegato sono indicati gli importi delle somme che risultano -

nel bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2010 - trasferite alla "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" (GIAS) in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenza varie pari a 522 milioni di euro, ovvero accantonate presso la medesima Gestione, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi, pari a 16 milioni di euro.

Comma 4.

Viene istituito nel bilancio INPDAP un'apposita "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla gestione previdenziale", in analogia con quanto previsto per l'INPS. Sono a carico della predetta Gestione una quota-parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dall'INPDAP. Tale somma è annualmente adeguata, con la legge di stabilità, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT incrementato di un punto percentuale ed è ripartita tra le evidenze contabili interessate.

Art. 4. Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri

Comma 30 e 32.

Modifica l'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevedendo 14 euro anziché 16,29 quale importo del compenso spettante ai Centri di assistenza fiscale, agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per l'elaborazione e trasmissione di ciascuna dichiarazione di cui all'articolo 34, comma 4 del decreto indicato; prevede inoltre 26 euro anziché 32,58 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta.

Comma 42.

Prevede che nelle liquidazioni delle spese processuali a favore delle pubbliche amministrazioni, se assistite da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati ridotta del venti per cento.

Comma 55.

La riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai dipendenti imbarcati dalle imprese operanti nei settori della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari, sia a carico del datore di lavoro sia a carico del dipendente, è fissata nella misura del

sessanta per cento per il 2012 e del settanta per cento a decorrere dal 2013.

Comma 66.

Prevede l'obbligo per l'INPS, l'INPDAP e INAIL, nell'ambito della propria autonomia, di adottare specifiche misure di razionalizzazione organizzativa, al fine di ridurre le proprie spese di funzionamento in misura non inferiore all'importo complessivo, in termini di saldo netto, di 60 milioni di euro per l'anno 2012, 10 milioni di euro per l'anno 2013 e 16,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa sono versate annualmente come entrata del bilancio dello Stato.

Art. 22. Disposizioni in materia di apprendistato

Comma 1.

Prevede l'azzeramento, per i primi 3 anni, della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro che occupi fino a 9 addetti, per i contratti di apprendistato stipulati negli anni 2012-2016.

A copertura dei costi si prevede:

- l'incremento di 1 punto percentuale (dal 26% al 27%) dell'aliquota contributiva pensionistica corrisposta alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, dai lavoratori non iscritti ad altre forme pensionistiche e della relativa aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche;
- l'incremento di 1 punto percentuale (dal 17% al 18%) dell'aliquota contributiva pensionistica corrisposta alla medesima gestione separata dai rimanenti lavoratori e della relativa aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche.

Art. 33. Disposizioni diverse

Comma 21.

Prevede la concessione, per l'anno 2012, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche senza soluzione di continuità e con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Gli interventi vengono disposti con provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga alla normativa vigente, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi.

La norma dispone, poi, la proroga dei trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 130, della legge n. 220/2010, sempre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale proroga avviene nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale.

La misura di tali trattamenti viene ridotta progressivamente:

- del 10 per cento nel caso di prima proroga;
- del 30 per cento nel caso di seconda proroga;
- del 40 per cento nel caso di proroghe successive.

In tali casi l'erogazione avviene esclusivamente sulla base della frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.

Comma 22.

Prevede l'applicazione ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, rispettivamente, dell'articolo 8 comma 3, del D.L. n. 86/1988 e dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 223/1991.

L'articolo 8, comma 3, del D.L. 86/1988 prevede che l'ammissione del lavoratore ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria è subordinata al conseguimento di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 90 giorni alla data della richiesta del trattamento. L'articolo 16, della legge 223/1991, prevede l'indennità di mobilità per i lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale da parte delle imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale. A tal fine, il lavoratore deve far valere una anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine. Ai fini del calcolo del requisito indicato all'articolo 16, comma 1, della legge n. 223/1991, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità, si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la

Gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Viene prorogata al 2012 l'autorizzazione all'INPS, prevista dall'art. 7-ter del D.L. n. 5/2009, concessa in via sperimentale per gli anni 2009-2011, ad anticipare i trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell'elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali ed entro gli specifici limiti di spesa previsti.

Viene inoltre prorogata all'anno 2012 l'erogazione da parte dell'INPS, (prevista dallo stesso art. 7-ter del D.L. n. 5/2009) di un incentivo per i datori di lavoro, le cui aziende non siano interessate da trattamenti di CIGS, che assumano lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, che siano stati licenziati o sospesi da imprese non rientranti nella disciplina della legge n. 223/1991, a seguito della cessazione, parziale o totale, dell'attività o per intervento di procedura concorsuale.

Comma 23.

Proroga anche per il 2012 alcuni interventi di sostegno al reddito già previsti, per il 2009, dall'articolo 19 del D.L. n. 185/2008. Nello specifico è prorogato il:

- comma 11, che prevede la concessione di trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;
- comma 13, con il quale si concede provvisoriamente la possibilità di iscrivere nelle liste di mobilità i lavoratori delle imprese con meno di 16 dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo, connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. Il diritto all'iscrizione è riconosciuto ai soli fini degli sgravi contributivi conseguenti all'eventuale rioccupazione, con esclusione dell'indennità di mobilità;
- comma 14, che proroga il termine entro il quale le imprese non rientranti nell'ambito ordinario di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà possono stipulare tali contratti con il riconoscimento di determinate agevolazioni;

- comma 15, con il quale si destinano, provvisoriamente, 30 milioni di euro annui per le possibili proroghe, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale, nel caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi;
- comma 12, che ha destinato, in favore dei lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato e dei lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali, uno stanziamento di 15 milioni di euro ai fini della concessione di un'indennità, pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria, nonché della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare:
 - per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro;
 - per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile.

Comma 24.

Proroga al 2012 alcuni istituti sperimentali di sostegno al reddito per determinate categorie di lavoratori, previsti dal D.L. n. 78/2010.

Sono in particolare prorogati:

- l'incremento, stabilito in via sperimentale per il biennio 2009-2010 dall'articolo 1, comma 6, del D.L. 78/2009, dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi, nella misura del 20%, pari attualmente all'80% del trattamento perso a seguito della riduzione di orario. Tale intervento è prorogato per l'anno 2012 per 80 milioni di euro;
- la liquidazione, prevista in via sperimentale per il biennio 2009-2010 dall'articolo 1, comma 8, del D.L. n. 78/2009, su richiesta, a favore di determinate categorie di lavoratori, del trattamento di integrazione salariale straordinaria per un numero di mensilità pari a quelle deliberate non ancora percepite. I lavoratori interessati sono quelli già percettori del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

- l'intervento a carattere sperimentale, di cui all'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 78/2009, concernente la possibilità, da parte dell'impresa di appartenenza, di utilizzare i lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento, nel limite di 30 milioni di euro con le modalità definite da decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Comma 25.

Prevede la proroga al 2012 di specifici interventi a carattere sperimentale di cui all'articolo 2, commi 131, 132, 134 e 151 della legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009).

Tali interventi riguardano:

- i requisiti previdenziali ai fini della fruizione dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito dalla legge n. 6 luglio 1939, n. 1272;
- la contribuzione figurativa integrativa a favore dei lavoratori beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro (ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali) che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, a condizione che accettino un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alle mansioni di provenienza;
- l'estensione della riduzione contributiva di cui agli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della L. 23 luglio 1991, n. 223, a favore dei datori di lavoro che assumono i beneficiari della indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali che abbiano almeno 50 anni di età. Le norme prevedono altresì il prolungamento della durata della stessa riduzione contributiva per chi assuma lavoratori in mobilità o che beneficino dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, a condizione che gli stessi abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento;
- l'erogazione da parte dell'INPS, di uno specifico incentivo a favore dei datori di lavoro, che non abbiano effettuato nei dodici mesi

precedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e le cui aziende non siano interessate da trattamenti di CIGS, i quali assumano a tempo pieno e indeterminato, lavoratori destinatari dell'indennità di disoccupazione involontaria e del trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini. L'incentivo è pari all'indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzata ed escludendo quanto dovuto per contributi figurativi, per il numero di mensilità di trattamento non erogate.

Comma 28.

Da gennaio 2012 è prevista la ripresa della riscossione dei tributi e dei contributi sospesi in favore dei contribuenti residenti nelle zone dell'Abruzzo colpite dal sisma del 6 aprile 2009. Tale ripresa avverrà senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori mediante il pagamento in centoventi rate mensili del 40 per cento dei tributi e contributi o dei carichi iscritti a ruolo, oggetto di sospensione.

- Legge 14 settembre 2011, n. 148 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari" (G.U. n. 216 del 16 settembre 2011)

Art. 1. Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica

Commi 3, 4 e 5.

Le amministrazioni pubbliche già interessate da analoghi provvedimenti adottati nel 2008 e nel 2009 debbono effettuare ulteriori riduzioni delle dotazioni organiche. In particolare, le amministrazioni dovranno procedere, entro il 31 marzo 2012, alla contrazione degli uffici dirigenziali di livello non generale in misura non inferiore al 10%, nonché all'ulteriore riduzione, non inferiore al 10%, della spesa complessiva relativa al numero di posti di organico del personale non dirigenziale. Alle amministrazioni inadempienti è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

Comma 16.

Proroga per il triennio 2012-2014 l'applicazione dell'istituto della risoluzione del rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, introdotto dall'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 con il quale si consente a queste ultime di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con i dipendenti che abbiano compiuto l'anzianità massima contributiva di quaranta anni.

Comma 17.

Modifica l'articolo 16, comma 1, del D.Lgs n. 503 del 1992, concernente la possibilità di permanenza in servizio dei dipendenti pubblici, per un periodo massimo di un biennio, oltre i limiti di età per il collocamento a riposo. La disposizione, in particolare, è volta a stabilire che la facoltà di trattenimento in servizio viene esercitata unilateralmente dall'amministrazione, sulla base della semplice disponibilità del dipendente e non più su sua richiesta.

Comma 22 e 23.

I trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici sono corrisposti solo dopo il decorso di 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro nel caso di pensionamento per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, oppure di 24 mesi in caso di pensionamento di anzianità. Resta ferma l'applicazione della normativa fino ad ora vigente per i soggetti che abbiano maturato i requisiti per il pensionamento prima della data in vigore di tale norma.

Comma 32.

Concerne i criteri di calcolo delle pensioni e dei trattamenti di fine servizio nell'ipotesi in cui il dipendente pubblico sia titolare di un incarico dirigenziale che abbia una durata inferiore al limite minimo generale di tre anni, a causa del conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo prima del termine suddetto di tre anni. Per tale fattispecie, si prevede che l'ultimo stipendio sia costituito dall'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico (avente una durata inferiore a tre anni).

Art. 2. Disposizioni in materia di entrate**Comma 1.**

Viene confermato il contributo di solidarietà sugli emolumenti dei dipendenti pubblici, di cui all'art. 9, comma 2 del decreto-legge 78/2010, fino al 31 dicembre 2013 e sui trattamenti pensionistici di cui all'art. 18, comma 22-bis del decreto-legge n. 98/2011, fino al 31 dicembre 2014.

Comma 2-bis.

L'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto passa dal 20 al 21 per cento mentre restano invariate quelle ridotte del 10 e del 4 per cento.

- Legge 27 luglio 2011, n. 125 "Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011)

Art. 1.**Commi 1 e 2.**

I familiari superstiti che sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per omicidio del pensionato o dell'iscritto ad un ente di previdenza, non hanno diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità *una tantum*.

Coloro che sono già titolari di una pensione di reversibilità o indiretta perdono, con l'entrata in vigore della legge, il diritto al relativo trattamento.

- Legge 15 luglio 2011, n. 111 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (G.U. n. 164 del 16 luglio 2011)

Art. 18. Interventi in materia previdenziale**Comma 2.**

E' abrogato l'articolo 19, comma 10-bis, del decreto-legge n. 185/2008 che ha riconosciuto a favore dei lavoratori non destinatari dell'indennità di mobilità ai sensi della normativa a regime (di cui all'articolo 7 della legge n. 223/1991) la possibilità di ricevere un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie

destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. In luogo del trattamento soppresso, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del richiamato decreto-legge n. 185/2008, è riconosciuta la facoltà al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di erogare un trattamento aggiuntivo, pari alla differenza tra il trattamento di disoccupazione spettante e l'indennità di mobilità, per un numero di mesi pari alla durata dell'indennità di disoccupazione, ai lavoratori non destinatari dell'indennità di mobilità, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro e qualora i lavoratori medesimi siano percettori dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali.

Comma 4.

L'adeguamento automatico dell'età pensionabile alla speranza di vita individuata dall'Istat e programmata per il 2015, è anticipata a gennaio 2013 ed il dato viene reso dall'Istat a partire dal 2011 e reso disponibile entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Comma 5.

Si prevede che, in relazione alle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012, l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti sia ridotta del 10 % in ragione di ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero di 10 anni nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni (salvo il caso in cui siano presenti figli minori di età, studenti ovvero inabili). Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall'articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995.

Comma 6.

Si prevede l'abrogazione espressa dell'art. 10, comma 4, del decreto-legge n. 17/1983 che stabilisce che le variazioni dell'indennità integrativa speciale sono attribuite per l'intero importo dalla data del raggiungimento dell'età di pensionamento da parte della pensione, ovvero dalla data di decorrenza della pensione di reversibilità a favore dei superstiti.

Comma 7.

L'articolo 21, comma 8 della legge n. 730/1983 si interpreta nel senso che le percentuali di incremento dell'indennità integrativa speciale ivi previste vanno corrisposte nell'aliquota massima, calcolata sulla quota dell'indennità medesima effettivamente spettante in proporzione all'anzianità conseguita alla data di cessazione dal servizio.

Comma 8.

L'articolo 21 comma 9 della legge n. 730/1983 si interpreta nel senso che è fatta salva la disciplina prevista per l'attribuzione, all'atto della cessazione dal servizio, dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge n. 324/1959 e successive modificazioni, ivi compresa la normativa stabilita dall'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, ad eccezione del comma 4 del predetto articolo 10 del decreto-legge n. 17 del 1983.

Comma 10.

L'articolo 3 comma 2 del decreto legislativo n. 357/1990 si interpreta nel senso che la quota del trattamento pensionistico da porre a carico della Gestione speciale personale degli Enti creditizi con effetto dal 1° gennaio 1991, va determinata con esclusivo riferimento all'importo del trattamento pensionistico effettivamente corrisposto dal fondo di provenienza, con esclusione della quota eventualmente erogata ai pensionati in forma capitale.

Comma 12.

Specifica, con norma di interpretazione autentica, che sono soggetti all'iscrizione presso la gestione separata INPS coloro che svolgono attività il cui esercizio non è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi.

Comma 13.

Si conferma che l'obbligo di iscrizione alla forma di previdenza gestita dalla Fondazione di diritto privato ENASARCO non esclude in alcun caso l'obbligo di iscrizione alla gestione pensionistica INPS relativa agli esercenti attività commerciali.

Comma 14.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali di diritto privato possono stipulare

convenzioni per il contrasto dell'omissione ed evasione contributiva.

Comma 16.

Si aggiunge il comma *1bis* all'articolo 20 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che ribadisce a decorrere dal 1° maggio 2011 l'obbligo per i datori di lavoro al versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia, secondo quanto previsto dall'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per tutte le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente, a prescindere dalle previsioni dei contratti collettivi nazionali.

Comma 18.

Con norma di interpretazione autentica si specifica che la base di calcolo delle prestazioni temporanee degli operai agricoli a tempo determinato, nonché la relativa base imponibile contributiva, non comprende le voci di trattamento di fine rapporto (comunque esse siano denominate dalla contrattazione collettiva).

Comma 19.

Si reca l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 64, comma 5, della legge 144 del 1999 precisando che il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria è dovuto sia dagli ex-dipendenti già collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio; per quest'ultimi il contributo è calcolato sul maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attività lavorativa.

Comma 20.

A decorrere dal 1° ottobre 2011, viene esteso agli iscritti al "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari" presso l'INPS il meccanismo della scontistica (sistema di contribuzione realizzato attraverso il versamento di sconti e abbuoni accantonati a seguito di acquisiti effettuati con moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso centri convenzionati), attualmente previsto solo per gli iscritti a forme pensionistiche complementari.